



ANGRI



CORBARA



SANT'EGIDIO DEL
MONTE ALBINO



SCAFATI

AMBITO TERRITORIALE S01_2

COMUNE CAPOFILA SCAFATI

REGOLAMENTO SULLE MODALITÀ DEL CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE, DI GESTIONE E DI VALUTAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO DI CUI AL D.LGS. N. 286/1999 (REGOLAMENTO F.U.A.) ART. 10, CO. 2 LETT. E) PUNTO 3) L.R. 11/2007

ART. 1 - OGGETTO

Oggetto del presente Regolamento è la disciplina dei controlli di regolarità amministrativa e contabile, di gestione e di valutazione e controllo strategico derivanti dalla gestione del Piano Sociale di Zona degli Enti Associati all'Ambito Territoriale S01_2, con particolare riguardo alla gestione del Fondo Unico d'Ambito (da ora in avanti denominato F.U.A.).

Gli Enti Associati hanno scelto quale forma di associazione la Convenzione, di cui all'art. 30 D.lgs. 267/00, che prevede la gestione unitaria del sistema locale integrato di interventi e servizi sociali e socio sanitari, attraverso la condivisione delle risorse economiche, professionali e strumentali nonché delle procedure di gestione amministrativa e contabile.

ART. 2 - ENTE CAPOFILA ED ENTI ASSOCIATI

Il Comune di Scafati è l'Ente Capofila dell'Ambito Territoriale per la gestione unitaria del sistema locale dei Servizi e degli interventi sociali. All'Ente Capofila è riconosciuto il ruolo di coordinamento e di gestione.

I Servizi individuati nel Piano Sociale di Zona sono gestiti a livello d'Ambito Territoriale dall'Ente Capofila per conto degli Enti Associati.

ART. 3 - FONDO UNICO D'AMBITO (F.U.A.)

Il F.U.A. costituisce l'insieme delle fonti di finanziamento previste dalla normativa di settore per l'attuazione del Piano Sociale di Zona.

Il F.U.A. è costituito dalle seguenti risorse finanziarie:

- fondo Sociale Regionale (FSR);
- fondi propri dei Comuni per i Servizi sociali e socio sanitari (FC);
- fondi dell'Unione Europea assegnati all'Ente Capofila per la gestione dei Servizi sociali e socio sanitari, ovvero intercettati e gestiti, attraverso l'Ufficio di Piano di Zona, nell'ambito delle proprie attività di *found raising*;
- fondi della compartecipazione dell'utenza ai costi dei Servizi sociali e socio sanitari;
- altre risorse (A), provenienti dai finanziamenti aggiuntivi, pubblici e privati;
- fondi A.S.L. finalizzati a realizzare l'integrazione socio sanitaria.

ART. 4 - FONDI NAZIONALI E REGIONALI

I fondi nazionali e regionali, confluenti nel Fondo Sociale Regionale, sono assegnati all'Ente Capofila, che effettua la relativa gestione, secondo quanto concordato negli atti di programmazione. Il Fondo Sociale Regionale assegnato è destinato all'esecuzione dei servizi programmati nel Piano Sociale di Zona.

Le risorse di cui al suddetto fondo sono trasferite all'Ente Capofila che, in base agli accordi sottoscritti per la gestione associata dei Servizi sociali e degli interventi sociali, attua gli interventi ed i servizi previsti nella programmazione del Piano Sociale di Zona.

L'accesso dei cittadini ai Servizi erogati sulla base dei Fondi nazionali e regionali è, per ciascun Ente Associato, proporzionale alla popolazione residente ovvero coerente con ulteriori indicatori di rischio/bisogno sociale che gli stessi Enti Associati dovessero individuare e formalizzare attraverso specifici accordi.

ART. 5 - FONDI PROPRI DEGLI ENTI ASSOCIATI

I fondi propri degli Enti Associati per la realizzazione dei Servizi sociali e socio sanitari sono costituiti dalle risorse che gli stessi, secondo importi e misure concordati negli atti di programmazione, stanziavano nei rispettivi bilanci annuali/pluriennali.

Gli Enti Associati devono destinare al F.U.A. risorse proprie non inferiori alla media della spesa sociale sostenuta nel triennio in corso, non inferiore, comunque, ai 7,00 euro per abitante ed, in ogni caso, all'importo definito dalla normativa vigente di riferimento dei Piani Sociali di Zona.

I fondi propri degli Enti Associati sono costituiti da:

- **Fondi Comunali Condivisi (F.C.c.):** risorse provenienti dai bilanci di ciascun Ente Associato, in misura non inferiore ai 7 (sette) euro per abitante ed, in ogni caso, all'importo definito dalla normativa vigente di riferimento dei Piani Sociali di Zona, che si "condividono" per la copertura dei costi relativi alle azioni di sistema, al personale, agli strumenti, ai mezzi, ai materiali, alle utenze e ai canoni necessari alla gestione dei Servizi di pertinenza del Piano Sociale di Zona stesso, nonché, eventualmente, per potenziare i Servizi;
- **Fondi Comunali Riservati (F.C.r.):** risorse provenienti dai bilanci di ciascun Ente Associato che si "riservano", nel rispetto della unicità ed omogeneità dei Servizi previsti dal Piano Sociale di Zona, ai cittadini residenti per la realizzazione dei Servizi, coerentemente con il maggiore investimento finanziario per abitante realizzato da ciascun Comune.

Ulteriori quote di compartecipazione, non ricadenti nel F.U.A., potranno essere trasferite, anche figurativamente, sulla base di specifici accordi tra gli Enti Associati.

Eventuali incrementi di risorse a valere sui Fondi Comunali Riservati (FCr) devono essere comunicati entro, e non oltre, il 15 ottobre di ciascun anno, con indicazione, nel provvedimento di trasferimento, del servizio che si intende incrementare.

I Comuni Associati, una volta approvati i rispettivi Bilanci di Previsione, ne danno tempestiva comunicazione all'Ufficio di Piano Zona per gli adempimenti successivi.

Entro 30 giorni dall'avvenuta approvazione del Bilancio annuale di previsione, ovvero a seguito della necessità di soddisfare richieste degli Enti sovraordinati, secondo la disciplina prevista dall'art. 174 del D.lgs. 267/00, ciascun Ente Associato deve trasmettere all'Ente Capofila e all'Ufficio di Piano di Zona uno stralcio del Bilancio approvato, relativo ai fondi propri stanziati per le politiche sociali.

I Fondi propri degli Enti Associati devono essere trasferiti all'Ente Capofila, previa determinazione da parte del Responsabile del centro di costo presso ciascun Ente Associato, in tre tranches:

- la prima, pari al 25%, entro e non oltre il 31 marzo; qualora entro la suddetta data non fosse stato approvato il bilancio di previsione il Comune associato dovrà versare entro lo stesso termine quanto previsto dagli art. 162 e seguenti del D.lgs. 267/2000;
- La seconda, pari al 25% del totale, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno;
- La terza, pari al saldo del 50%, entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno.

Ai fini del rispetto del termine prescritto per il trasferimento dei fondi da parte degli Enti Associati, si assume quale data di trasferimento quella di sottoscrizione del mandato di pagamento, emesso secondo quanto disposto dall'art. 185 del D.lgs. 267/00.

Nel caso in cui i fondi siano trasferiti oltre i termini previsti dal presente Regolamento, l'Ente Capofila si riserva di avanzare, all'Ente interessato, richiesta di corresponsione degli interessi, nella misura del saggio legale.

5.1 - TRASFERIMENTI ALL'ENTE CAPOFILA

Al fine di consentire all'Ente Capofila di rispettare tutto quanto previsto dall'art. 9 della L. 78/09 e ss.mm.ii, in materia di tempestività dei pagamenti, ogni Ente Associato deve comunicare e trasferire in tempo utile, al Comune Capofila, le somme necessarie ad assicurare la copertura di cassa per le prestazioni per le quali chiede l'erogazione.

Nel caso in cui al momento della richiesta di autorizzare ed ordinare prestazioni programmate nell'ambito del Fondo Unico d'Ambito, le relative somme non siano state trasferite in tempo utile affinché il Comune Capofila possa

rispettare la normativa sulla tempestività dei pagamenti, lo stesso Ente Associato assume la piena e completa responsabilità, anche verso terzi, della mancata autorizzazione ed ordinazione delle prestazioni da parte dell'Ufficio di Piano di Zona.

A tal fine, con il presente regolamento, si obbligano:

- i competenti Uffici dei Comuni Associati a procedere ai dovuti trasferimenti finanziari, con la medesima diligenza con cui sono trattati i procedimenti amministrativi in cui l'ente assume direttamente i propri impegni con i terzi;
- l'Ufficio di Piano di Zona a non autorizzare ed ordinare prestazioni per cui i relativi trasferimenti finanziari non siano disponibili in cassa.

5.4 - ONERI PER I BENI STRUMENTALI

I beni strumentali che sono utilizzati per l'esecuzione dei Servizi previsti dal Piano Sociale di Zona, di proprietà degli Enti Associati, restano di proprietà degli stessi.

I beni strumentali acquistati con risorse del F.U.A. sono in capo all'Ente Capofila, che, in caso di risoluzione della gestione associata del Piano Sociale di Zona, ne ripartisce il valore residuo tra gli Enti Associati, in ragione dei criteri di distribuzione delle spese e delle risorse.

5.5 - ONERI DI GESTIONE RELATIVI AI MATERIALI DI CONSUMO ED AL TRASPORTO

Gli oneri relativi ai materiali di consumo ed al trasporto (per visite domiciliari, accompagnamento degli utenti presso servizi e strutture, spostamenti per raggiungere altre sedi del Piano Sociale di Zona e/o degli Enti con i quali è necessario e opportuno collaborare in ragione dell'implementazione del Piano Sociale di Zona stesso, ...) necessari al funzionamento dei Servizi Sociali comunali, restano in capo ai singoli Enti Associati.

Gli oneri relativi ai materiali di consumo e al trasporto ad uso del Piano Sociale di Zona sono a carico del FUA.

5.6 - ONERI PER IL PERSONALE DISTACCATO AL PIANO SOCIALE DI ZONA

Gli oneri concernenti le competenze del personale distaccato al Piano Sociale di Zona, contribuiscono alla spesa sociale dell'Ente Associato, e sono considerati nel F.U.A. compatibilmente con la normativa vigente.

ART. 6 - RISORSE DERIVANTI DALLA COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA DEGLI UTENTI

Le entrate derivanti dalla compartecipazione alla spesa degli utenti per i Servizi del Piano Sociale di Zona contribuiscono alla formazione del F.U.A.

Dette entrate sono incassate dai singoli Enti Associati, che provvedono a trasferirle all'Ente Capofila per le finalità previste dal Piano Sociale di Zona, ovvero direttamente dall'Ente Capofila ove previsto da specifico accordo tra gli Enti Associati e/o normativa.

ART. 7 - FONDI A.S.L.

I fondi A.S.L. sono costituiti dalle risorse umane, strutturali e finanziarie della competente A.S.L. finalizzate a realizzare l'integrazione socio sanitaria.

La gestione degli stessi è regolata da specifici accordi previsti dalla normativa vigente ovvero, nel rispetto della stessa, stipulati tra l'A.S.L. e gli Enti Associati.

ART. 8 - UFFICIO DI PIANO DI ZONA

L'Ufficio di Piano di Zona è definito, così come previsto dalla normativa vigente, dalla "Convenzione per la Gestione Associata, dei servizi e degli interventi sociali, di cui all'art.10, comma 2, lettera b) della L.R. 11/07 e ss.mm.ii. del Piano Sociale di Zona".

Ciascun Ente Associato assegna specifiche risorse umane all'Ufficio di Piano di Zona, secondo le modalità definite dalla succitata Convenzione e nel rispetto della normativa vigente.

L'Ufficio di Piano di Zona si avvale del supporto delle strutture dell'Ente Capofila e degli Enti Associati, ciascuno secondo le proprie competenze istituzionali ed in conformità a quanto previsto dalla succitata Convenzione.

Il Coordinatore dell'Ufficio di Piano di Zona redige apposito rendiconto della gestione del F.U.A. al termine di ciascun esercizio finanziario.

Il funzionamento dell'Ufficio di Piano è disciplinato da apposito regolamento ai sensi dell'art. 11 e art. 23 della Legge 11/07.

ART. 9 - SERVIZIO DI TESORERIA

Le risorse costituenti il F.U.A. sono trasferite alla Tesoreria dell'Ente Capofila e devono intendersi quali fondi vincolati alle attività del Piano Sociale di Zona, da iscriversi nel bilancio del medesimo Ente.

L'Ente Capofila, in regime di tesoreria unica, deve provvedere alla distinta rilevazione delle operazioni di entrata e di spesa connesse alla gestione del Piano Sociale di Zona, provvedendo, attraverso i servizi finanziari del capofila, al termine di ciascuna annualità, alle operazioni di rendicontazione previste dalla normativa di settore.

ART. 10 - GESTIONE

Al termine di ciascuna annualità di gestione del Piano Sociale di Zona, le risorse del F.U.A. che, eventualmente, pur essendo impegnate, risultino ancora disponibili, affluiscono nel F.U.A. previsto per l'annualità successiva a quella in cui si è determinata la relativa economia, previo eventuale autorizzazione dell'Ente finanziatore, ove prevista.

ART. 11 - RESPONSABILE CONTABILE

Il Responsabile contabile dell'Ente Capofila, in sinergia con i Responsabili Contabili degli Enti Associati, provvede agli adempimenti previsti dalla normativa vigente, con il supporto dell'Ufficio di Piano di Zona.

ART. 12 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, trova applicazione la specifica normativa sia comunitaria, nazionale e regionale che regolamentare in quanto compatibile.

ART. 13 - PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento viene pubblicato nella sezione trasparenza dell'Albo Pretorio del Comune Capofila ai sensi del Dlgs. 97/2016.